
Deliberazione n. 893 del 02/07/2018

Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. - Approvazione dei modelli di Convenzione unica regionale, per il programma di inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 11 della medesima legge.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare i modelli di Convenzione unica regionale, per il programma di inserimento lavorativo di disabili ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99, così come riportato nei documenti allegati al presente atto, del quale costituiscono parti integranti, identificati come "Allegato A - Convenzione unica regionale, per il programma di inserimento lavorativo ai sensi art. 11 della L.68/99, presso Datori di lavoro Pubblici" e "Allegato B - Convenzione unica regionale, per il programma di inserimento lavorativo ai sensi art. 11 della L. 68/99, presso Datori di lavoro Privati".

ALL.A

CONVENZIONE UNICA REGIONALE, PER IL PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO AI
SENSI ART. 11 DELLA L.68/99, PRESSO DATORI DI LAVORO PUBBLICI

APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. DEL

TRA

LA REGIONE MARCHE, COD FISC. 80008630420 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE DELLA REGIONE MARCHE, CON SEDE LEGALE IN VIA GENTILE DA FABRIANO, 9 - 60125 ANCONA, RAPPRESENTATA DALLA DOTT.SSA GRAZIELLA GATTAFONI, NATA AIL IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

E

L'AGENZIA SEDE LEGALE IN VIA.....60125 ANCONA, RAPPRESENTATA DA-- NATO AIL IN QUALITÀ DI

VISTA la legge 12 Marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO l'art. 7 comma 2 della stessa legge, secondo il quale i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall' art. 35 ,comma 2 del D.lgs.n. 165/2001 "salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge";

VISTO l'art. 39 del D.Lgs 165/2001 n. 165 per cui "le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO l'art. 86, comma 1, lett.c), punto 2 del D.Lgs n. 196/03, e s.m.i., che considera di "rilevante interesse pubblico ..omissis... l'integrazione sociale, l'educazione nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge";

VISTO l'art. 11 della L. 68/99, che al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili prevede la stipula di convenzioni fra "gli Uffici competenti" e i Datori di lavoro aventi ad oggetto la determinazione di un programma di inserimento mirato;

Inoltre, lo stesso articolo al comma 2, permette, nell'ambito della convenzione, di effettuare la chiamata nominativa dei soggetti da inserire, l'assunzione con contratti a termine, lo svolgimento di

periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi e lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento;

VISTO ancora l'art. 11 comma 4 della L. 68/99 che prevede la stipulazione di "convenzioni d'integrazione lavorativa per l'avviamento disabili che presentino particolare caratteristiche e difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;

VISTO l'art. 17 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 ss.mm.ii. in materia di tirocini e borse lavoro mirati al recupero ed all'integrazione delle persone in condizione di disabilità;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000 n.333 "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili" con particolare riferimento all' art. 7 commi 4 e 9;

VISTO il provvedimento della Conferenza Unificata Stato Regioni del 16/11/2006 n. 992/CU "Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della L.68/99, e dell'articolo 39 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 987 dell' 11/07/2011 che approva le linee guida per la definizione delle modalità d'applicazione dell'intesa, in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'art. 11 della Legge n. 68/99 e dell'art. 39 del D. Lgs 165/2001, sancita tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nella Conferenza unificata del 16/11/2006, e lo schema di convenzione di programma con le Pubbliche Amministrazioni per l'inserimento lavorativo di persone disabili;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 737 del 05/06/2018 avente ad oggetto: "Legge 12 Marzo 1999 n. 68 e s.m.i. – Approvazione Linee di indirizzo operativo".

PREMESSO

- che l'art.11 della L. 68/99 prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L.68/99;
- che viene individuato nella programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge 68/99, lo strumento idoneo a favorire una effettiva tutela degli stessi mediante il loro inserimento nel mercato del lavoro;
- che la DGR 737/18 prevede la stipula di una convenzione unica regionale quando la ricaduta occupazionale interessa territori di competenza di più Centri per l'Impiego, recitando testualmente: *"Riguardo alle Convenzioni di cui all'art. 11 L. 68/99, aventi ad oggetto la*

determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla citata legge, nei casi in cui il Datore di lavoro, pubblico o privato, ricada su più Centri Impiego regionali, viene sottoscritta un'unica Convenzione regionale, ferma restando la modalità operativa e di gestione in atto, con riferimento all'ambito territoriale su base provinciale. Ne deriva che ai singoli Centri Impiego spetta la competenza di sottoscrivere le Convenzioni con i datori di lavoro pubblici e privati quando la ricaduta occupazionale riguardi il proprio territorio";

- che la presente convenzione prevede la programmazione totale delle scoperture;
- che tale intesa è improntata a criteri di trasparenza delle procedure di selezione, tenendo conto della necessità e dei programmi di inserimento al lavoro per quei soggetti che mostrano oggettive e perduranti difficoltà d'ingresso nel mercato del lavoro e che necessitano di programmi d'inserimento mirato;
- che l'ente, in quanto soggetto alle disposizioni della legge 68/99, dichiara di avere ottemperato all'obbligo di invio del prospetto informativo ex art. 9 co. 6 della legge medesima;
- che l'ente è soggetto ad obblighi occupazionali SI ☐ - NO ☐.
- che sulla base dei prospetti informativi presentati e delle convenzioni eventualmente già firmate con alcune realtà territoriali della Regione Marche, la situazione relativa agli obblighi di assunzione sull'intero territorio regionale, risulta come da tabella sotto riportata (NB – in caso di mancate precedenti convenzioni, compilare solo la colonna "F", il cui dettaglio sarà specificato nel successivo art. 3 della presente convenzione).

A	B	C	D	E	F	G	H
Area territoriale su base provinciale	CONVENZIONE PRECEDENTE	DATA STIPULA	DURATA (anni)	SCADENZA	N. SCOPERTURE	STATO AVANZAMENTO - SITUAZIONE AGGIORNATA AL	Assunti su scoperture
MACERATA							
PESARO URBINO							
ASCOLI PICENO							
ANCONA							
FERMO							
TOTALE REGIONALE					0		0

SI CONVIENE

di stipulare la presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 68/99 e sulla base dei criteri di seguito esposti relativi al Provvedimento della conferenza unificata Stato-Regioni del 16/11/2006 n. 992/CU "Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della L. 12 marzo 1999, n. 68 e dell'articolo 39 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 1 – Modalità di assunzione/ Attivazione tirocinio

Il programma è finalizzato all'assunzione di n. unità complessive di personale, mediante avviamenti a selezione ai sensi del DPR n. 487/94 e del DPR n. 246/97 per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Il profilo professionale da ricoprire, i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento della selezione, nonché la sede di assegnazione, saranno indicati nell'Avviso pubblico relativo allo specifico inserimento lavorativo.

Per l'attivazione del tirocinio alla DGR Marche n. 987/2011.

Art. 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha una durata di ____ anni.

In casi di particolare difficoltà, per il tipo di attività svolta, per la struttura e l'organizzazione dell'Azienda/Ente, possono essere presentate (stipula di prima convenzione) proposte di convenzione, adeguatamente motivate, che derogano ai termini previsti per la fascia di riferimento, relativa al numero di assunzioni alle quali si è tenuti.

Nei casi di convenzione già in essere, che non abbiano derogato ai termini, come sopra specificato, in presenza di incremento degli obblighi di assunzione e a fronte di richiesta adeguatamente motivata, del datore di lavoro pubblico o privato, la durata della convenzione e del relativo programma di assunzione può essere prorogata in relazione al numero delle nuove assunzioni, con riferimento alle fasce di programmazione, attribuendo quella immediatamente successiva rispetto quella inizialmente concordata, fino a un periodo massimo di 48 mesi.

La Convenzione può essere:

- rinnovata, qualora la Regione, alla scadenza, abbia verificato il corretto adempimento degli obblighi assunti;
- interrotta, a fronte di gravi irregolarità da parte dell'Impresa/Ente rispetto ai termini della convenzione stessa o ai relativi programmi di inserimento. In tal caso, la Regione procede all'avviamento delle unità lavorative corrispondenti, secondo le modalità ordinarie;
- sospesa, nel caso in cui, successivamente alla stipula, sopravvenga, per il datore di lavoro, una delle situazioni che legittimano la sospensione temporanea degli obblighi di assunzione di cui all' art. 3, comma 5, L. 68/99. In caso di eventi sopravvenuti, quindi, per i medesimi datori di lavoro e per quelli per i quali si sono verificati casi di sospensione nei 90 giorni precedenti la stipula della convenzione stessa, la durata di questa può essere prorogata fino a un massimo di un anno rispetto alla scadenza prevista.

Eventuali e parziali scostamenti di esigua entità rispetto alla programmazione delle assunzioni inizialmente stabilita o, comunque, addebitabili a dinamiche aziendali e occupazionali non prevedibili al momento della stipula, non impediscono il rinnovo della convenzione stessa.

Per l'intera durata della Convenzione, relativamente al numero di assunzioni con la stessa programmato, il datore di lavoro è da intendersi in regola rispetto agli obblighi di cui alla L.68/99 art. 1 "Collocamento disabili".

Art. 3 - Articolazione temporale e tipologia di inserimento

Tipologia e modalità del percorso d'inserimento, saranno definite in rapporto alla peculiarità del singolo soggetto, attraverso strumenti flessibili atti a garantirne la compatibilità e la stabilità. L'articolazione temporale e la tipologia dei percorsi di inserimento è definita secondo il seguente prospetto:

Area territoriale su base provinciale	N. Dipendenti da assumere	Qualifica	Data avvio procedimento	Tipologia Inserimento	Data assunzione	Tipologia contratto
ANCONA						
ASCOLI P.						
FERMO						
MACERATA						
PESARO URB.						

Fatta salva la possibilità di assunzione nominativa generalizzata, l'individuazione e l'avviamento dei lavoratori oggetto del presente programma di inserimento lavorativo saranno effettuati modalità da concordarsi con il centro per l'impiego competente.

Art 4 - Verifiche del programma

Lo stato di realizzazione del presente programma sarà monitorato con le modalità operative e di gestione in atto, con riferimento all'ambito territoriale su base provinciale con cadenza da precisare in base alla durata della convenzione.

Il mancato adempimento del programma per cause non imputabili al datore di lavoro, non comporta la decadenza della presente convenzione.

Art 5 - Termini della convenzione

I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di una delle parti contraenti qualora vi siano mutamenti oggettivi delle condizioni che ne hanno dato origine o nel caso si ritenga di apportare modifiche migliorative al presente programma occupazionale.

Lo stesso, inoltre, può essere modificato nel caso intervengano cambiamenti nelle disposizioni normative che regolano la materia oggetto della stessa.

Art. 6 - Decadenza della convenzione

In caso di mancato o parziale rispetto degli impegni occupazionali di cui alla presente convenzione, salvo giustificato e documentato motivo, la stessa automaticamente decade e l'ente sarà tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 68/99 entro i termini di legge. Il mancato adempimento del programma per cause non imputabili al datore di lavoro, documentate, non comporta la decadenza della presente convenzione.

Ancona, li.....

Letto e confermato, si sottoscrive

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale delle Marche

Il Legale Rappresentante

firmato digitalmente

Regione Marche
PF Istruzione, Formazione, Orientamento e
Servizi territoriali (Centri Impiego)

Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Graziella Gattafoni

firmato digitalmente

ALL. B

**CONVENZIONE UNICA REGIONALE, PER IL PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO AI
SENSI ART. 11 DELLA L.68/99, PRESSO DATORI DI LAVORO PRIVATO**

APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. DEL

TRA

LA REGIONE MARCHE, COD FISC. 80008630420 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE DELLA REGIONE MARCHE, CON SEDE LEGALE IN VIA GENTILE DA FABRIANO, 9 - 60125 ANCONA, RAPPRESENTATA DALLA DOTT.SSA GRAZIELLA GATTAFONI, NATA AIL IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

E

IL DATORE DI LAVORO PRIVATO (DENOMINAZIONE DITTA)..... CON SEDE LEGALE IN , COD FISC. E UNITÀ OPERATIVA INPEC.....

VISTA la legge 12 Marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333 "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili" con particolare riferimento all' art. 7 commi 4 e 9;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regione marche n. 737/18 avente ad oggetto: "Legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. – approvazione linee di indirizzo operativo".

PREMESSO

- che l'art.11 della L. 68/99 prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L.68/99;
- che viene individuato nella programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge 68/99, lo strumento idoneo a favorire una effettiva tutela degli stessi mediante il loro inserimento nel mercato del lavoro;
- che la DGR 737/18 prevede la stipula di una convenzione unica regionale quando la ricaduta occupazionale interessa territori di competenza di più Centri per l'Impiego;
- che la presente Convenzione va stipulata contestualmente alla presentazione del programma di inserimento lavorativo (allegato B.1 alla presente convenzione).

ACCERTATO

- che il Datore di lavoro ha ☐ non ha ☐ stipulato precedenti convenzioni, ai sensi della L.68/99 con _____;
- che la precedente convenzione scaduta il _____ è stata ☐ non è stata rispettata ☐;
- che la precedente convenzione non è stata rispettata o è decaduta per i seguenti motivi: _____
- che il datore di lavoro è soggetto ☐ alle disposizioni della legge 68/99 e dichiara di avere ottemperato ☐ all'obbligo di invio del prospetto informativo ex art. 9 co. 6 della legge medesima;
- che il datore di lavoro non è soggetto ☐ agli obblighi occupazionali (L. 68/99);
- che al momento della stipula della presente convenzione il datore di lavoro presenta la seguente situazione:

categoria di appartenenza del datore di lavoro:

☐ 15-35 dipendenti,

☐ 36-50 dipendenti,

☐ oltre 50 dipendenti

Situazione Generale da riepilogo prospetto informativo:

PROVINCE	Tipologia lavoratore	N. Lavoratori base di computo	Quota di riserva	Lavoratori in forza	Scoperture
ANCONA	Disabili				
	Categorie prot.				
ASCOLI PICENO	Disabili				
	Categorie prot.				
FERMO	Disabili				
	Categorie prot.				
MACERATA	Disabili				
	Categorie prot.				
PESARO URBINO	Disabili				
	Categorie prot.				
TOTALE REGIONALE SCOPERTURE				Disabili	
				Categorie prot.	

- Eventuali variazioni della situazione generale rispetto al prospetto informativo _____;
- Che il datore di lavoro è pertanto obbligato all'assunzione di numero _____ lavoratori disabili (art.1, comma 1, L.68) e n. _____ lavoratori appartenenti alle categoria protette (art. 18, comma 2, L. 68/99), pari alle scoperture regionali come da tabella sopra riportata incluse le eventuali variazioni;

SI CONVIENE

Di stipulare la presente convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99 e s.m.i. sulla base dei

criteri di seguito riportati.

Art. 1 - Modalità di assunzione

Definizione di un programma mirante alla progressiva e completa copertura della quota d'obbligo. Il programma è finalizzato all'inserimento di un numero di lavoratori disabili (attraverso assunzione o tirocinio) pari a n. ☐ unità. Al termine di ciascun anno, qualora sulla base del prospetto informativo risulti una variazione nella quota di riserva cui è obbligato il datore di lavoro, le parti si riservano la possibilità di adeguare alla nuova situazione il numero di lavoratori cui è destinato il programma.

Art. 2 - Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è parametrata sulla base delle seguenti fasce temporali:

- 12 mesi per le aziende che programmano n. 2 Inserimenti ☐
- 24 mesi per le aziende che programmano da 3 a 5 Inserimenti ☐
- 36 mesi per le aziende che programmano da 6 a 10 Inserimenti ☐
- 48 mesi per le aziende che programmano oltre 10 Inserimenti ☐

In casi di particolare difficoltà, per il tipo di attività svolta, per la struttura e l'organizzazione dell'Azienda/Ente, possono essere presentate (stipula di prima convenzione) proposte di convenzione, adeguatamente motivate, che derogino ai termini previsti per la fascia di riferimento, relativa al numero di assunzioni alle quali si è tenuti.

Nei casi di convenzione già in essere, che non abbiano derogato ai termini, come sopra specificato, in presenza di incremento degli obblighi di assunzione e a fronte di richiesta adeguatamente motivata, del datore di lavoro pubblico o privato, la durata della convenzione e del relativo programma di assunzione può essere prorogata in relazione al numero delle nuove assunzioni, con riferimento alle fasce di programmazione, attribuendo quella immediatamente successiva rispetto quella inizialmente concordata, fino a un periodo massimo di 48 mesi.

La Convenzione può essere:

- rinnovata, qualora la Regione, alla scadenza, abbia verificato il corretto adempimento degli obblighi assunti;
- interrotta, a fronte di gravi irregolarità da parte dell'Impresa/Ente rispetto ai termini della convenzione stessa o ai relativi programmi di inserimento. In tal caso, la Regione procede all'avviamento delle unità lavorative corrispondenti, secondo le modalità ordinarie;
- sospesa, nel caso in cui, successivamente alla stipula, sopravvenga, per il datore di lavoro, una delle situazioni che legittimano la sospensione temporanea degli obblighi di assunzione di cui all' art. 3, comma 5, L. 68/99. In caso di eventi sopravvenuti, quindi, per i medesimi datori di lavoro e per quelli per i quali si sono verificati casi di sospensione nei 90 giorni precedenti la stipula della convenzione stessa, la durata di questa può essere prorogata fino a un massimo di un anno rispetto alla scadenza prevista.

Eventuali e parziali scostamenti di esigua entità rispetto alla programmazione delle assunzioni inizialmente stabilita o, comunque, addebitabili a dinamiche aziendali e occupazionali non prevedibili al momento della stipula, non impediscono il rinnovo della convenzione stessa.

Per l'intera durata della Convenzione, relativamente al numero di assunzioni con la stessa programmato, il datore di lavoro è da intendersi in regola rispetto agli obblighi di cui alla L.68/99 art. 1, comma 1 "Collocamento disabili".

Art. 3 - Articolazione temporale e tipologia di inserimento

Tipologia e modalità del percorso d'inserimento, saranno definite in rapporto alla peculiarità del singolo soggetto, attraverso strumenti flessibili atti a garantirne la compatibilità e la stabilità. L'articolazione temporale e la tipologia dei percorsi di inserimento è definita secondo il seguente prospetto:

Area territoriale Sede operativa	N. Dipendenti da inserire	Tipologia inserimento (Ass-Tiroc)	Data entro cui effettuare l'inserimento	Orario (Tempo P - Part.T)	Durata del rapporto
ANCONA					
ASCOLI P.					
FERMO					
MACERATA					
PESARO URB.					

Fatta salva la possibilità di assunzione nominativa generalizzata, l'individuazione e l'avviamento dei lavoratori oggetto del presente programma di inserimento lavorativo saranno effettuati con modalità da concordarsi con il Centro per l'impiego competente.

Qualora, nell'ambito della convenzione, venga attivato un tirocinio finalizzato all'assunzione, di durata pari o inferiore a dodici mesi e la relativa attività formativa e/o di orientamento si sia svolta per almeno il 50% prima della data fissata nella convenzione l'assunzione, viene consentito, su richiesta dell'Azienda, di differire l'assunzione stessa fino al compimento del tirocinio.

Art 4 - Verifiche del programma

Lo stato di realizzazione del presente programma sarà monitorato con le modalità operative e di gestione in atto, con riferimento all'ambito territoriale su base provinciale con cadenza da precisare in base alla durata della convenzione.

Il mancato adempimento del programma per cause non imputabili al datore di lavoro, non comporta la decadenza della presente convenzione.

Art 5 - Termini della convenzione

I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di una delle parti contraenti qualora vi siano mutamenti oggettivi delle

condizioni che ne hanno dato origine o nel caso si ritenga di apportare modifiche migliorative al presente programma occupazionale.

Lo stesso, inoltre, può essere modificato nel caso intervengano cambiamenti nelle disposizioni normative che regolano la materia oggetto della stessa.

Qualora durante l'attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della presente convenzione, intervengano eventi che per previsione di legge o amministrativa, configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione di soggetti disabili, anche l'attuazione della convenzione stessa deve intendersi sospesa.

Art. 6 - Decadenza della convenzione

In caso di mancato o parziale rispetto degli impegni occupazionali di cui alla presente convenzione, salvo giustificato e documentato motivo, la stessa decade automaticamente e il datore di lavoro sarà tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 68/99 entro i termini di legge. Il mancato adempimento del programma per cause non imputabili al datore di lavoro, documentate, non comporta la decadenza della presente convenzione.

Art. 7 – Trattamento dei dati

L'azienda dichiara di essere informata e di acconsentire espressamente che i dati personali inerenti la presente convenzione comunque raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente l'azienda e il soggetto promotore.

Per l'azienda _____

Per il Servizio Regionale _____

Allegato B.1**PROGRAMMA INSERIMENTO CONVENZIONE DEL (L.68/99)**

CENTRO PER L'IMPIEGO DI ("soggetto promotore"), Regione Marche, C.F.:
 Sede legale..... rappresentante legale....., rappresentato dal Responsabile
 del Centro per l'impiego o suo delegato.....
 sede..... Tutor didattico organizzativo..... Tel..... email.....

AZIENDA DATORE DI LAVORO

Ragione sociale..... settore
 economico di attività aziendale (rif.ATECO)..... attività
 esercitata..... C.F..... Tel..... Fax..... Pec
 (obbligatoria).....
 Legale Rappresentante..... Sede legale.....
 Sede operativa (luogo svolgimento del lavoro).....
 Az. Soggetta all'obbligo (l. 68/99): SI ☐ NO ☐
 CCNL APPLICATO

LAVORATORE

Cognome..... Nome.....
 Codice Fiscale..... Sesso M ☐ F ☐ Nazionalità.....
 nato a..... il.....
 Residenza..... CAP..... via.....
 Domicilio.....(se diverso dalla residenza)
 Titolo di studio..... data conseguimento.....
 Iscritto all'elenco di cui all'art. 8 legge 68/99 del Centro per l'Impiego di..... dal.....
 Appartenenza alla condizione di disabilità di cui all'art.1 comma 1 legge 68/99,
 lettere a),b),c),d):(barrare la casella che interessa) lett .a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐
 Riduzione della capacità lavorativa pari al..... %
 Qualifica professionale di riferimento..... (Classificazione ISTAT 2011)
 Mansioni e attività previste compatibili con la disabilità.....
 Modalità di svolgimento e postazione lavorativa, compatibili con la disabilità.....
 Eventuali ausili tecnologici/ambientali/organizzativi NO ☐ - SI ☐ (descrizione).....

MODALITA' DI ASSUNZIONE E TIPOLOGIA CONTRATTUALE PROPOSTA

Tipologia inserimento		Orario (Tempo Pieno - Part.Time)	Durata del rapporto (dal - al)	Eventuale estensione del periodo di prova	Orario Settimanali
T.IND					
T.DET					
TIROCINIO					

SOSTEGNI RICHIESTI

Al fine di sostenere l'attuazione del programma di inserimento, si richiede la collaborazione di

Titolari del trattamento sono rispettivamente l'azienda e il soggetto promotore.

(Luogo e Data)

Per l'azienda _____

Per il Centro per l'impiego _____